



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 338

Torino, 27/04/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi la Vicesindaca Sonia SCHELLINO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO, PREVIO DECRETO MONOCRATICO E MISURE CAUTELARI, DELLA NOTA PROT. N. 17267 DEL 22.3.2021 CON CUI SI VIETA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ARTIGIANALE – LABORATORIO ODONTOTECNICO IN TORINO. (LITE N. 144/2021 EB)

Con ricorso proposto avanti il TAR Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 12 aprile 2021, il Sig. *omissis*, in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale laboratorio Odontotecnico “Officina del Sorriso” di *omissis*, chiede l'annullamento, “*previo decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. oltre a misura cautelare collegiale di sospensione e/o di riesame - della nota prot. n. 17267 del 22 marzo 2021 (doc. 1), con cui il Dirigente della Divisione Turismo, Attività economico produttive e Sviluppo, Area Commercio della Città di Torino ha vietato la prosecuzione dell'attività di odontotecnico – benchè fosse già in corso di svolgimento - di cui alla segnalazione certificata di inizio attività presentata dal ricorrente in data 5 gennaio 2021 (doc. 2), finalizzata all'apertura dell'attività (artigianale) di odontotecnico presso la sede di via S. Giovanni*

Bosco, n. 88; - ove occorra, della nota del Servizio Pianificazione della Città di Torino prot. SUAP n. 2794 del 27.01.2021 (doc. 3), con cui è stato reso parere negativo in ordine all'avvio dell'attività per pretesa non conformità urbanistica; - ove occorra, in via subordinata, degli articoli 2, 3 ed 8 delle NTA del PRG, nella parte in cui viene distinto l'artigianato di servizio (articolo 3 punto 3A1 delle N.U.E.A.) dalle attività artigianali di servizio (articolo 3 punto 4A3), non sussistendo alcuna concreta e reale differenza tra le une e le altre."

Con decreto cautelare n. 147/2021 il TAR Piemonte ha, nelle more, disposto la sospensione del provvedimento impugnato, fissando la discussione in Camera di Consiglio per l' 11 maggio 2021.

Visti i pareri della Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo, Area Commercio e della Divisione Urbanistica e Territorio, Area Urbanistica, Servizio Pianificazione, favorevoli alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona della Sindaca, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti il TAR Piemonte, previa sospensione, dal sig. *omissis*, in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale laboratorio Odontotecnico "Officina del Sorriso" di *omissis*, dando mandato alla Sindaca di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di proporre domanda riconvenzionale e di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
Donatella Spinelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto